

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 27 gennaio 2012, n. 2

**Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

La seguente legge:

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. In fase di prima attuazione della l.r. 64/2011, sono emerse difficoltà procedurali per le quali, il termine previsto dall'articolo 10 è risultato inadeguato; pertanto, al fine di consentire a tutti gli operatori del settore di effettuare gli adempimenti necessari affinché le autorizzazioni, già rilasciate alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 64/2011, conservino la loro validità, si rende necessaria la proroga del termine sopracitato al 15 marzo 2012;

Approva la presente legge

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 64/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: "1° gennaio – 31 gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio – 15 marzo 2012".

**Art. 2**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 27 gennaio 2012

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.01.2012.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 19 gennaio 2012, n. 132

**Proponenti:**

**Consiglieri** Rossetti, Brogi, Manciuoli, Tognocchi, Mari gnani, Benedetti, Gambetta Vianna

**Approvata** in data 24 gennaio 2012

**Divenuta** legge regionale 1/2012 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64](#)

LEGGI REGIONALI 27 gennaio 2012, n. 3

**Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di tirocini.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 32/2002

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 17 ter nella l.r. 32/2002

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 17 quater nella l.r. 32/2002

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002

Art. 6 - Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 7 - Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 9 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini per garantire il più ampio e corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo del lavoro, contrastandone l'uso distorto;

2. La materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2005, n. 50;

3. È necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei medesimi allo scopo di agevolare, sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l'inserimento e il reinserimento al lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati;

4. Al fine di assicurare adeguate forme di garanzie

ai tirocinanti è previsto l'obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un loro importo forfetario a titolo di rimborso spese;

5. Con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per soggetti svantaggiati e disabili;

6. La Regione intende disciplinare la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza introdotta, in via sperimentale, con la "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana", approvata con deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835;

7. Al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l'immediata entrata in vigore della legge;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Inserimento dell'articolo 17 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“Art. 17 bis  
Tirocini

1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.

2. I tirocini non curricolari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:

a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;

b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;

c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;

d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all'articolo 17 ter, comma 8, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.

3. I tirocini non curricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di inter-

venti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all'interno di un percorso di istruzione per realizzare l'alternanza studio e lavoro.”.

#### Art. 2

Inserimento dell'articolo 17 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

#### “Art. 17 ter

#### Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari

1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell'esperienza formativa.

2. Sono soggetti promotori:

- a) i centri per l'impiego;
- b) gli enti bilaterali;
- c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- d) le università;
- e) le cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
- f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.

4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 32, comma 4 bis.

5. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.

6. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

7. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all'articolo 17 bis, comma 2, lettere b) e c), e fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La durata massima è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

9. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all'articolo 32. Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell'indennità di mobilità, anche in deroga, dell'indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l'importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione.

10. Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.

11. Le province, attraverso i centri per l'impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo, così come specificato nel regolamento di cui all'articolo 32.

12. In caso di mancato rispetto della convenzione e dell'allegato progetto formativo, accertato dall'organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall'accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.”.

#### Art. 3

Inserimento dell'articolo 17 quater nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 17 quater

Disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curricolari

1. I tirocini non curricolari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l'obbligo di istruzione.

2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all'articolo 17 bis, comma 3, lettera a), è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.

3. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 17 ter, comma 8.”.

#### Art. 4

Inserimento dell'articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 quater della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 17 quinquies

Tirocini non curricolari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari

1. Ai tirocini non curricolari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 17 bis a 17 quater.”.

#### Art. 5

Inserimento dell'articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 17 sexies

Agevolazioni per i tirocini

1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell'indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all'accesso alle professioni.”.

#### Art. 6

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera d ter) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.”.

#### Art. 7

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“4 bis. Relativamente ai tirocini non curricolari il regolamento definisce:

- a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- b) l'importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
- c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
- d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
- e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 e dei disabili di cui alla l. 68/1999 non sono computati a tal fine;
- f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
- g) le modalità di informazione e controllo di cui all'articolo 17 ter, comma 11.”.

#### Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, sono approvate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7.

3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7,

sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell'attivazione dei medesimi.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011), modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.

Art. 9  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 27 gennaio 2012

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.01.2012.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 14 novembre 2011, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 16 novembre 2011, n. 120

**Proponente:**

**Assessore** Gianfranco Simoncini

**Assegnata** alle 3<sup>e</sup> e 5<sup>e</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 19 gennaio 2012

**Approvata** in data 24 gennaio 2012

**Divenuta** legge regionale 2/2012 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici

del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

**SEZIONE II**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**- Ricorsi**

**Ricorso avverso D.Lgs. n. 176/11 - utilizzazione e commercializzazione acque minerali naturali.**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**RICORSO**

della REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente *pro tempore*, autorizzato con delibere della Giunta regionale n. 1245 del 27 novembre 2011, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, in Roma, Via A. Mordini 14.

**contro**

- il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* **per la dichiarazione di illegittimità costituzionale** degli artt. 6; 7, comma 1; 16; 17; 22; 23, comma 1; 29 e 30 del Decreto Legislativo 8 ottobre 2011 n. 176, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 3 nonché dell'art. 118 Cost.

Sulla G.U. Serie generale n. 258 del 05 novembre 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 8 ottobre 2011 n. 176, recante "*Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali*".

Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**1) Illegittimità costituzionale artt. 6 e 7, comma 1, nonché degli artt. art. 22 e art. 23, comma 1, nella parte in cui disciplinano l'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale ovvero di un'acqua di sorgente stabilendo che detta utilizzazione è subordinata all'autorizzazione regionale, la quale è rilasciata**